

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 24/2018/EL depositata in data 06/09/2018

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la regione Campania n. 52/2018, depositata in data 4 aprile 2018, con la quale ha deliberato il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ricorrente, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio.

RICORRENTE:

Comune di Marano di Napoli, in persona della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Ministero dell'Interno, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: l'impugnata deliberazione ha esclusivo riguardo alle valutazioni compiute dalla Sezione regionale di controllo, ai fini di cui all'art. 243-quater, comma 3, Tuel (approvazione o diniego del piano) e non già all'accertamento (grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano) di cui al successivo comma 7, non trovando, dunque, accoglimento la richiesta dell'ente locale di conseguire una pronuncia delle Sezioni riunite accertativa di un "*grave ma non reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi*".

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 18/2018/EL; 17/2018/EL; 8/2018/EL; 6/2018/EL; 17/2017/EL; 3/2017/EL; 34/2014/EL; 11/2014/EL; 3/2014/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine alla valutazione di incongruenza ai fini del riequilibrio dei piani pluriennali, le Sezioni riunite hanno ribadito il principio secondo cui il procedimento di impugnazione delle delibere, emesse in sede di controllo dalle Sezioni regionali, <<**si tratti non già di un giudizio di appello verso una pronuncia di un giudice di primo grado, bensì di un giudizio in un unico grado di merito**>>, in cui <<**non si applichino le regole in tema di effetto devolutivo e di divieto di *nova* in appello talché nello stesso possono trovare ingresso circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto, in giudizio e nella misura in cui dette circostanze emergano dagli atti processuali o dallo *ius superveniens***>>.

Con riferimento alla corretta quantificazione dell'esposizione debitoria ed alle c.d. misure di risanamento, il Collegio ha chiarito che <<**sono condivisibili le considerazioni critiche circa l'impossibilità di annettere, a tali fini, rilievo all'operazione di rinegoziazione delle...posizioni di mutuo in essere con la Cassa DD.PP. ed al conseguente allungamento degli originari piani di ammortamento**>>, atteso che <<**pur dandosi atto dell'avvenuta "liberalizzazione" delle risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione, che possono essere utilizzate senza vincoli di destinazione**>>, tuttavia <<**le stesse non costituiscano delle vere e proprie economie rilevanti sotto il profilo della minore spesa**>>.

Inoltre, <<**oggetto di censura sono state, in particolare, l'applicazione di un preteso "metodo c.d. ordinario ridotto" (non rinvenibile nel principio contabile) e le modalità osservate dall'Ente laddove ha fatto ricorso, a previsione ed a rendiconto, ai medesimi criteri di**

calcolo>>, ritenendosi così <<**illegittima la modalità di finanziamento dei debiti mediante applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione accantonato a fondo rischi rilevando che la stessa costituisce una valida copertura, in competenza, solo se effettiva e, dunque, solo in caso di risultato positivo dovendo, altrimenti, reperirsi risorse *ex novo***>>.

ABSTRACT

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno messo in evidenza come il diniego al piano di riequilibrio, deliberato dalla Sezione regionale di controllo, sia stato supportato da corrette motivazioni relative a specifici profili critici sull'incongruenza della quantificazione dell'esposizione debitoria effettuata dall'ente, nonché sulle c.d. misure di risanamento dallo stesso adottate, foriere di un vero e proprio disavanzo di amministrazione.

Il Consesso contabile ha tenuto a ribadire che il *thema decidendum* attiene all'approvazione o al diniego del piano di riequilibrio, di cui all'art. 243-quater, comma 3, Tuel e non all'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi, ex art. 243-quater, comma 7, per cui è stata correttamente disattesa la singolare richiesta avanzata dal Comune, atta a conseguire una pronuncia accertativa di un grave, "ma non reiterato", mancato rispetto degli obiettivi intermedi.

Nel giudizio instaurato, si è reso necessaria, da parte del Collegio giudicante, anche la verifica dei fatti gestionali, *medio tempore*, realizzatisi, in quanto la sussistenza di fattori di squilibrio ha comportato una complessiva incertezza non solo sul disavanzo di amministrazione, ma anche sul fondo crediti di dubbia esigibilità, inteso <<*quale posta suscettiva di incidere sulla corretta qualificazione del c.d. maggior disavanzo*>>.

La non veritiera rappresentazione della situazione contabile dell'ente ha inficiato anche la regolarità del percorso di risanamento, il cui programma di sostenibilità si è basato sull'impiego di misure, appunto, dette di risanamento, tra le quali si individuano l'operazione di rinegoziazione delle posizioni di mutuo dal Comune contratte, alcune dismissioni immobiliari, nonché l'adozione di misure di incremento delle entrate e di contenimento delle spese.

Le Sezioni riunite, oltre a registrare la presentazione di un piano di riequilibrio affetto da carenze e vistose criticità, hanno avuto modo di sottolineare l'ulteriore circostanza dell'evidente ritardo nell'avvio del programma di risanamento, confermando, con il richiamo al contenuto delle Linee guida adottate con deliberazione n. 5/2018 dalla Sezione delle Autonomie, il principio secondo cui <<*il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti ma, principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve, cioè poter dimostrare di garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo*>>.